

COMUNE DI CHIAVERANO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA

**DISCIPLINA DELLO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA COMMERCIALE NEL
MERCATO SETTIMANALE DI CHIAVERANO
Giugno 2021**

Approvato con delibera C.C. n. del
(*Ai sensi del Titolo III Capo I punto 1 lettera C) D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001*)

Il presente Regolamento è costituito da n. 44 (quarantaquattro) articoli e dall'allegato contraddistinto con la lettera "A" "B" "C" e "D" che ne costituiscono parte integrante.

I N D I C E

Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Finalità del Regolamento
Art. 4	Esercizio dell'attività
Art. 5	Compiti degli Uffici Comunali
Art. 6	Il mercato di Chiaverano
Art. 7	Aree di riserva
Art. 8	Orari del mercato
Art. 9	Accesso degli operatori al mercato
Art. 10	Regole per la circolazione pedonale nel mercato
Art. 11	Regole per la circolazione veicolare nel mercato
Art. 12	Assegnazione giornaliera dei posti vacanti
Art. 13	Scambio di posteggio e migliorie
Art. 14	Obblighi dei venditori
Art. 15	Indisponibilità di posteggio
Art. 16	Attrezzature di vendita
Art. 17	Sostituzione del soggetto autorizzato
Art. 18	Criteri di assegnazione di posteggi
Art. 19	Durata delle concessioni
Art. 20	Titolo di esercizio
Art. 21	Subingresso nell'autorizzazione di tipo A
Art. 22	Revoca e sospensione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio
Art. 23	Modalità di riassegnazione nel caso di riorganizzazione del mercato
Art. 24	Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi
Art. 25	Subingresso nel posteggio
Art. 26	Decadenza dalla concessione di posteggio
Art. 27	Scambio di posteggio
Art. 28	Indisponibilità di posteggio
Art. 29	Assenze degli agricoltori

Art. 30	Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori
Art. 31	Collocamento delle derrate
Art. 32	Divieti di vendita
Art. 33	Vendita di animali destinati all'alimentazione
Art. 34	Atti dannosi agli impianti
Art. 35	Utilizzo dell'energia elettrica e bombole a gas
Art. 36	Furti ed incendi
Art. 37	Verifica delle assenze degli operatori commerciali
Art. 38	Tassa di occupazione del suolo pubblico
Art. 39	Preposti alla vigilanza
Art. 40	Sanzioni
Art. 41	Sanzioni accessorie
Art. 42	Disposizioni finali
Art. 43	Norme igienico sanitarie
Art. 44	Rimandi
ALLEGATO A	ORDINANZA 3 aprile 2002 DEL Ministero della Salute
ALLEGATO B	Piano di sicurezza dell'area mercatale
ALLEGATO C	Verbale di Deliberazione di Giunta n. 19 del 28/04/2021
ALLEGATO D	Verbale di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2021

CAPO I – Norme generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del Titolo III Capo I punto 1 lettera C) D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001.
2. Il regolamento, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.
3. Il regolamento non ha scadenza e può essere aggiornato nelle sue parti – se necessario – con le stesse modalità previste per la prima approvazione.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) **per commercio sulle aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) **per aree pubbliche:** le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) **per mercato:** l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più di sei posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - d) **per autorizzazione** all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti;
 - e) **per occupazione di suolo pubblico** qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto delle aree anche attrezzate, destinate al mercato;
 - f) **per concessione di posteggio** si intende l'atto rilasciato dal Comune che consente l'utilizzo di un posteggio nel mercato e nel territorio comunale, mediante l'individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati e per periodo di concessione il regime temporale di occupazione di posteggio in forza di autorizzazione di tipologia A;
 - g) **per miglioria:** la possibilità per un operatore con concessione di posteggio nel mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
 - h) **per scambio:** la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
 - i) **per posteggio riservato:** il posteggio individuato per gli operatori agricoli;
 - j) **per settore merceologico:** quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
 - k) **per specializzazione merceologica:** alimentari attrezzati, alimentari, non alimentari;
 - l) **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi.
 - m) **per spuntista:** l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) la qualificazione e lo sviluppo delle attività nel mercato settimanale al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
 - b) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
 - c) la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo del commercio su area pubblica che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
 - e) l'efficienza, l'innovazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta.

Articolo 4 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su posteggi dati in concessione per dodici anni è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone e di capitali regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. Il trasferimento della proprietà e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di anzianità di iscrizione al Registro Imprese.
3. L'autorizzazione è reintestata a seguito di morte del titolare o di cessione o di affidamento in gestione dell'azienda da parte del titolare ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, commi 2 e 5, del D. Lgs. 114/98.

Articolo 5 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione ed il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche nelle forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
2. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.

CAPO II – Elementi generali del mercato di Chiaverano

Articolo 6 – Il mercato di Chiaverano oggetto del presente Regolamento.

1. Il mercato di Chiaverano che si svolge con cadenza settimanale nel corso dell'anno – da ora in avanti denominato mercato – oggetto del presente Regolamento presenta i seguenti caratteri:

Localizzazione: PIAZZA OMBRE
Tipologia: Mercato annuale a periodicità settimanale coincidente con il giorno di mercoledì
Numero complessivo posteggi: n° 6 posteggi commerciali e n° 1 posteggi produttori
Merceologie: Miste Alimentari n° 4 e Non alimentari n° 2 Agricoltori n° 1
Dimensione dei posteggi: Variabile

2. La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

Articolo 7 – Aree di riserva.

1. Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori, saranno individuate di volta in volta a cura del Corpo di Polizia Locale.

CAPO III – Modalità di funzionamento del mercato

Articolo 8 – Orari del mercato

1. Ogni giornata di mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6:
 - a) orario di entrata e di spunta giornaliera:
 - b) tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro le ore 8,30 sia nel periodo invernale sia nel periodo estivo. Dopo tale orario il posteggio s'intenderà vacante e potrà essere assegnato, secondo le regole del mercato.
 - c) Si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività di mercato, che gli operatori ambulanti siano obbligati sul mercato fino alle ore sotto stabilite, pena il conteggio dell'assenza.
 - a) orario di allestimento dei banchi:
 - b) l'allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6,00;
 - a) orario di cessazione della vendita:
 - b) la cessazione dell'attività di vendita non sarà consentita prima delle ore 13,00 e non oltre le ore 14,00;
 - a) orario di sgombero dell'area di mercato:
 - b) lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro le ore 14,30.
2. A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.
3. Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dalla Giunta Comunale ai sensi della vigente normativa.

Articolo 9 – Accesso degli operatori al mercato

1. L'accesso all' area di mercato è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 8.

Articolo 10 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato

1. Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 11 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato

1. Nelle aree mercatali, così come determinate dal presente atto, è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli secondo quanto stabilito dall'art. 158, comma 2, del vigente codice della strada ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
2. Da tale divieto sono esclusi i mezzi appartenenti ai concessionari di posteggio che comunque dovranno lasciare libera l'area mercatale entro le ore 8,30 fatta eccezione degli spuntisti che dovranno sgomberare l'area entro le ore 9,30
3. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
4. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purchè lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio a loro assegnato.
5. I veicoli non autorizzati saranno rimossi a cura della Polizia Locale o di altre Forze di Polizia e le relative spese saranno poste a carico del trasgressore.

Articolo 12 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'art. 8 non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
2. I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione, è prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.
3. Per partecipare alla spunta è necessario che i titolari di autorizzazione siano muniti di autorizzazione originale, attrezzature e merci.
4. A parità di presenze è considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA.
5. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
6. La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro o ruolino di spunta. Lo stesso è sempre disponibile presso l'ufficio per la consultazione da parte degli operatori.
7. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di aver potuto, o meno, svolgere l'attività. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
8. Poiché si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato, la graduatoria di spunta, di cui al presente articolo, è differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extralimentare.
9. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nella stessa area di mercato o in altre aree di mercato per lo stesso giorno con la medesima autorizzazione amministrativa.
10. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
11. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
12. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione dodecennale, fino ad un massimo di "tre" occupazioni di cui due per il settore alimentare e due per il settore non alimentare. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione dodecennale.

Articolo 13 – Scambio di posteggio e miglorie

1. Non è consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato.
2. I concessionari di posto fisso, al fine di migliorare la propria posizione, hanno diritto di ottenere il trasferimento in uno dei posti che si rendono liberi nello stesso mercato e nel medesimo settore secondo le disposizioni del Capo II Titolo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.
3. Per quanto attiene ai criteri di priorità in caso di domande di migloria concorrenti la graduatoria verrà stilata secondo il seguente ordine:
 - a) maggiore anzianità di concessione del posteggio sul mercato;
 - b) a parità di anzianità di concessione si fa riferimento alla maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese.

Articolo 14 – Obblighi dei venditori

1. Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.
2. Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti, assimilabili ai rifiuti urbani, devono essere raccolti e chiusi ermeticamente, in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori o asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
3. Gli operatori commerciali devono tenere esposto in modo visibile il cartello copia dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo, dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza, ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
4. I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità dei prodotti.
5. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.
6. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Articolo 15 – Indisponibilità di posteggio

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, l'Amministrazione comunale può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea d'urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso ordinanza motivata contenente l'indicazione delle modalità e della durata della sospensione o dello spostamento e individuando una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 16 - Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e altre strutture aventi tale finalità non potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato, di oltre un metro sul fronte.
2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestie in qualsiasi modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.
3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.
4. Gli operatori del commercio su area pubblica che pongono in vendita dischi, musicassette e simili, potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizioni che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario alla contrattazione in corso.

Articolo 17 – Sostituzione del soggetto autorizzato

1. È consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i familiari coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti delle merci, dell'attrezzatura di vendita, fiscale e del veicolo del titolare stesso.
2. È altresì consentito all'operatore di farsi sostituire a titolo temporaneo nell'arco della giornata e soltanto in caso di gravi e particolari motivazioni, da altri soggetti – muniti di apposita delega scritta comprovante il titolo della sostituzione – solo a condizione che gli stessi siano muniti della merce, dell'attrezzatura di vendita, fiscale e del veicolo del titolare stesso.

CAPO IV – Assegnazione dei posteggi – Titoli di esercizio – Vicende giuridiche delle autorizzazioni e delle concessioni

Articolo 18 – Criteri di assegnazione dei posteggi

1. Le concessioni di posteggio hanno durata dodecennale
2. Alla loro scadenza, tutte le concessioni dovranno essere oggetto di nuova assegnazione tramite bando.
3. Gli uffici comunali competenti nel procedere a tale incombenza in caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi già esistenti applicano i criteri di priorità previsti all'articolo 5 del Regolamento Regionale recante: "Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte)".
4. Prioritariamente rispetto all'adozione del bando sopra previsto, i Comuni procedono a dar corso alle istanze di miglioria pervenute e procedibili.
5. Le miglorie saranno concesse esclusivamente in relazione alla localizzazione negli specifici settori merceologici disponibili, secondo le disposizioni del Capo II Titolo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.
6. Per quanto attiene ai criteri di priorità in caso di domande di miglioria concorrenti la graduatoria verrà stilata secondo il seguente ordine:
 - a) maggiore anzianità di concessione del posteggio sul mercato;
 - b) a parità di anzianità prevale la maggiore anzianità di commercio su area pubblica rilevata dalla documentazione del Registro Imprese della CCIAA.

Articolo 19 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di posteggio hanno validità per 12 anni al termine dei quali gli uffici comunali procederanno a nuova assegnazione.

Articolo 20 – Titolo d'esercizio

1. L'esercizio del commercio nell'area mercatale è subordinato al possesso dell'autorizzazione di tipologia A rilasciata a seguito di assegnazione di posteggio nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
2. L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone e di capitali regolarmente costituite nel rispetto delle norme vigenti secondo la procedura contenuta in apposito documento comunale intitolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica"

Articolo 21 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento dell'autorizzazione di tipologia A e il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
2. Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione di mercato, devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale intitolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

Articolo 22 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione e della concessione di posteggio

1. L'autorizzazione è revocata:
 - a) nei caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) nel caso di decadenza dalla concessione di posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o ferie per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a quattro mercati settimanali;
 - c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D. L.vo 114/98.
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a 18 giornate in un anno l'Ufficio preposto provvederà a comunicare immediatamente all'interessato l'automatica decadenza dalla concessione del posteggio, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa nonché della relativa concessione di posteggio.
3. Il Responsabile del servizio può disporre la sospensione dell'attività di vendita, per un periodo non superiore a venti giorni, in caso di particolare gravità o di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

Articolo 23 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato

1. Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato si rispetterà la seguente sequenza:
 - a) formazione di una graduatoria generale di tutti i concessionari assumendo come data di riferimento quella del 28/01/1999, data di emanazione della legge 112, e relativa pubblicazione all'Albo Pretorio comunale;
 - b) entro 30 giorni dalla suddetta pubblicazione, gli interessati potranno dare dimostrazione di posizione più favorevole producendo documenti certi e inconfutabili (in esemplare autentico o copia autenticata) che attestino la reale anzianità di posteggio posseduta;
 - c) allo scadere del periodo di cui al precedente punto, l'Ufficio stilerà nuova e definitiva graduatoria tenendo conto dei documenti idonei prodotti per eventuali miglioramenti; a parità di anzianità di posteggio avrà priorità la data di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;
 - d) l'ordine così risultante dalla graduatoria determinerà la priorità con la quale gli operatori eserciteranno la facoltà di scelta dei singoli posteggi secondo la dislocazione che verrà stabilita dal Sindaco in conformità al progetto redatto per ogni mercato.

CAPO V – Disposizioni per gli agricoltori

Articolo 24 – Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi

1. Per quanto riguarda le aree date in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori l'ampiezza complessiva viene individuata per aree e per superficie nel seguente modo:

Area	Giorno	Banchi numero	Superficie in mq.	Misure
PIAZZA OMBRE	MERCOLEDI	1		

2. Le concessioni di posteggio hanno durata dodecennale
3. Alla loro scadenza, tutte le concessioni dovranno essere oggetto di nuova assegnazione tramite bando.
4. Gli uffici comunali competenti nel procedere a tale incombenza in caso di pluralità di domande concorrenti nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi già esistenti applicano i criteri di priorità previsti all'articolo 10 del Regolamento Regionale recante: "Disciplina dei criteri e delle modalità relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte)"
5. Le domande per la concessione di un posteggio di agricoltore sulle aree fissate dal Comune devono essere compilate e spedite all'ufficio Commercio per l'esame di competenza. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale e se non si potesse procedere a assegnazione per esaurimento delle disponibilità, le stesse saranno inserite in un elenco e considerate valide fino al 31 dicembre dell'anno di presentazione.
6. Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di orario, di assegnazione giornaliera dei posti vacanti, decadenza dalla concessione di posteggio e di sanzioni. Agli agricoltori tuttavia è consentito abbandonare anticipatamente il mercato nel caso in cui abbiano terminato le merci da porre in vendita.
7. Il Comune tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori in merito alla prevalenza dei prodotti ottenuti dalla conduzione dei loro fondi.

Articolo 25 – Subingresso nel posteggio

1. È consentita la cessione del posteggio solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l'azienda agricola di riferimento.

Articolo 26 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Motivo di decadenza di concessione del posteggio è rappresentato dalla perdita dello "status" di agricoltore.

Articolo 27 – Scambio di posteggio

1. Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori concessionari di mercato.

Articolo 28 – Indisponibilità di posteggio

1. Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 29 - Assenze degli agricoltori

1. Gli agricoltori produttori diretti, a causa della mancanza di prodotti stagionali, possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta, da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza, all'Ufficio Commercio del Comune.

CAPO VI – Disposizioni comuni

Articolo 30 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'obbligo del cartello o listino prezzi.
3. I prezzi debbono essere espressi con caratteri di altezza comunque non inferiore ad un centimetro di adeguato spessore e di colore in netto contrasto con quello del relativo cartello.
4. Per i prezzi indicati in un unico cartello, per prodotti identici dello stesso valore o per i prodotti oggetto di vendita di liquidazione, promozionale o di fine stagione, l'altezza minima del carattere è di due centimetri.
5. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
6. Conseguentemente, l'obbligo della pubblicità dei prezzi di vendita risulta così stabilito:
 - a) Per tutte le merci esposte, senza limitazione o distinzione, sui banchi di vendita ovunque collocati;
 - b) Per i generi posti in vendita l'indicazione del prezzo per unità di misura (a litro, a metro o a chilo);
 - c) Che l'obbligo della pubblicità dei prezzi si assolve mediante l'uso del cartellino od altre modalità purchè idonee;
 - d) Che quando sono esposti più prodotti identici è sufficiente assolvere all'indicazione del prezzo con un unico cartello;
 - e) Che sono esclusi dall'obbligo della pubblicità dei prezzi "soltanto" i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili e vi rientrano tutti prodotti con il prezzo indicato in modo conforme alla normativa.
7. Sono esentati dall'obbligo dell'indicazione del prezzo per unità i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a causa della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione.
8. Sono da considerarsi tali:
 - a) Prodotti commercializzati sfusi che possono essere venduti a pezzo o a collo;
 - b) Prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione;
 - c) Prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio;
 - d) Alimenti precucinati o preparati, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l'alimento finito;
 - e) Prodotti di fantasia;
 - f) Gelati monodose,
 - g) Prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo.

Articolo 31 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari, poste in vendita sul mercato, devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.
2. Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,60 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. L'altezza dei cumuli non può superare metri 1,40 dal suolo.
3. Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina.

Articolo 32 – Divieti di vendita

1. Sul mercato è fatto divieto di vendere o somministrare alimenti e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.
2. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nell'autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.
3. Nei casi sopra previsti può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma.
4. È altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dall'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Sanità, recante "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".
5. La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto delle normative vigenti.
6. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.
7. Resta fatto salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in recipienti chiusi di capacità fino a 0,20 per bevande alcoliche e fino a 0,33 per bevande superalcoliche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

Articolo 33 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati è proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati.
2. È vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti ed agli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 34 – Atti dannosi agli impianti

1. Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature e - in modo particolare - il suolo.
2. È altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel far uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non compromettere il regolare funzionamento.

Articolo 35 – Utilizzo dell'energia elettrica e bombole a gas

1. È fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione sono a totale carico degli utenti.
2. Sul mercato è concesso l'utilizzo di bombole a gas solo se l'operatore è munito di idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti, realizzati a regola d'arte. Gli operatori devono, altresì, munirsi di una dichiarazione, avente durata annuale, redatta e firmata da un tecnico abilitato, in cui si attesti la rispondenza dell'impianto utilizzato alla norme previste in materia.

Articolo 36 – Furti e incendi

1. L'Amministrazione Comunale non risponde di furti e incendi che si verificano sulle aree mercatali.

Articolo 37 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo art. 39 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito dal precedente articolo 8 sub. a) oppure chi lo abbandona prima dell'ora stabilita all'articolo 38 sub. d).
2. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo stato (militare, giudice popolare, ecc..) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
3. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. L.vo 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
4. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.
5. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non saranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
6. Nel caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, non saranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
7. In aggiunta alle cause giustificative di assenza indicate dall'articolo 29, comma 4, lettera b) del D. L.vo 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, gli Uffici preposti valuteranno discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

CAPO VII – Canoni e tasse di posteggio

Articolo 38 – Tassa di occupazione del suolo pubblico

1. Le concessioni aventi validità dodecennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e dalla tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste da specifico atto deliberativo secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione e la riscossione avverrà secondo le regole operative previste dall'Ufficio Tributi del Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione dell'importo di occupazione dello spazio pubblico determinato da Verbale di Deliberazione di Giunta n. 19 del 28/04/2021 è affidata alla STEP SRL con sede legale in Sorso Via Gramsci a. n. 28, (come previsto da verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2021) previa comunicazione settimanale del Servizio di Polizia Locale.

CAPO VIII – Vigilanza

Articolo 39 – Preposti alla vigilanza

1. Preposto alla vigilanza sul mercato è il Servizio di Polizia Locale.

Ad esso compete:

- sovrintendere all'ordinata formazione ed allo scioglimento quotidiano del mercato,
- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti,
- garantire il rispetto delle norme igieniche,
- garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale, (peso netto, pubblicità dei prezzi, ecc...)
- garantire il rispetto delle norme sul funzionamento delle aree mercatali e del presente regolamento,
- rilevare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio, con riferimento esclusivo all'esibizione dell'autorizzazione
- individuare le aree di riserva nel caso di impossibile utilizzo come previsto dall'articolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 40 – Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
2. Secondo l'articolo 29 del D. L.vo 114/98 e secondo la procedura fissata dallo stesso articolo al comma 2, le violazioni le limitazioni, i divieti nonché le prescrizioni di tempo stabilite per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00
3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Le altre violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione da Euro 25 a Euro 500 ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 come modificato dall'articolo 16 della Legge 16 gennaio 2003 n° 3.
5. 54.5 Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzione di pagamento.

Articolo 41 – Sanzioni accessorie

1. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, nei casi non normati dal D.lgs 13/07/1994 n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione della concessione o autorizzazione per:
 - a) recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
 - b) mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
 - c) morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dalla concessione;
2. La sospensione può avere durata massimo di 30 giorni e si interromperà di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto gli obblighi.
3. Qualora il comportamento difforme alle norme del presente Regolamento abbia creato alterazione dello stato iniziale dei luoghi, ne è sempre previsto il ripristino allo stato originario a cura del trasgressore o di chi ne sia tenuto.
4. Qualora il comportamento difforme alle norme del presente Regolamento abbia causato un danno al patrimonio comunale è sempre previsto il risarcimento del danno a cura del responsabile o di chi ne sia tenuto.

CAPO VIII – Disposizioni finali

Articolo 42 – Disposizioni finali

1. Il dodicennio di validità dell'assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dalla deliberazione di nuova assegnazione a seguito delle procedure di riferimento.
2. Se il mercato viene a coincidere con una festività infrasettimanale, verrà sospeso, eventualmente la Giunta Comunale potrà decidere se anticipare o posticipare lo svolgimento, salvo che non vi ostino preminenti motivi di pubblico interesse.
3. L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato è regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e del presente regolamento anche dai Regolamenti Comunali di Polizia Urbana, Polizia Annonaria ed igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

Articolo 43 – Norme igienico sanitarie

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su area mercatale dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature devono corrispondere a quanto stabilito dal Ministero della Sanità secondo l'Ordinanza del Ministero della Salute datata 3 aprile 2002 che si allega.

Articolo 44 – Rimandi.

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

